



Direzione Sanità e Welfare
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*) /A1409B

(*) "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione 14.140.30, 75/2015C/A14000, 3

Ai Direttori di Area C delle ASL
piemontesi
Ai Referenti Benessere animale
Ai Referenti Classyfarm

e p.c. Ai Direttori di Area A delle ASL
piemontesi

All'Associazione Regionale Allevatori
Piemonte (ARAP), CIA - Agricoltori
Italiani, Confagricoltura, Coldiretti

Al Comando dei Carabinieri per la Tutela
della Salute dei Nuclei Antisofisticazioni
e Sanità di Torino e Alessandria

LORO SEDI

Oggetto: Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini. Indicazioni operative regionali.

Con le note prot. n. 15340 del 22/06/2018 e prot. n. 18569 del 26/07/2018 il Ministero della Salute ha trasmesso il Piano indicato in oggetto e richiamato successivamente con la nota prot.n.0002839-04/02/2019-DGSAF-MDS-P.

Nell'ambito del Piano di cui all'oggetto e con l'intento di favorire una più facile gestione degli animali negli allevamenti, è stato predisposto un Protocollo d'intervento (Allegato 2) che prevedeva la partecipazione delle aziende aventi i seguenti requisiti:

- la manifestazione di interesse da parte dell'allevatore all'accasamento di soggetti con coda integra;
- la disponibilità del veterinario incaricato dall'allevatore;
- la presenza di una valutazione effettuata attraverso la check-list inserita in *Classyfarm* che accerti la sussistenza dei requisiti minimi strutturali e manageriali per una corretta gestione degli animali.

Inoltre, le Autorità regionali, a far data dal 1 febbraio 2019, avrebbero dovuto avviare una fase preliminare individuando (anche su base volontaria) le aziende interessate ad accasare i suini con coda integra in attuazione delle disposizioni del Protocollo. Parallelamente, il Ministero della

Salute avrebbe dovuto predisporre la modulistica necessaria per la raccolta dei dati da sottoporre semestralmente alla valutazione dell'Ufficio 6, congiuntamente al Centro di riferimento.

Il numero delle aziende da svezzamento e da ingrasso da inserire nel protocollo avrebbe dovuto essere concordato con le Regioni e Province autonome, tenendo conto delle risultanze dei punti sopra elencati.

Considerando che:

- alcune delle attività previste dal protocollo (allegato 2 del piano), in capo alle Autorità regionali, non sono state completate;
- talune Associazioni di Allevatori hanno evidenziato delle difficoltà sollevate da parte dei propri iscritti ad attuare quanto previsto dalle indicazioni ministeriali relativamente all'allevamento di suini con la coda integra;
- alcuni Servizi veterinari delle ASL hanno sollevato criticità che necessitavano di chiarimenti;

si ritiene opportuno attivare una raccolta dei dati sui risultati delle sperimentazioni di accasamento di suini con la coda integra in modo strutturato e sistematico al fine di modulare le azioni da intraprendere per il prosieguo del piano.

Pertanto, sulla base delle indicazioni del protocollo ministeriale e nelle more della modulistica dallo stesso prevista, è stata elaborata una scheda di raccolta dati sulla quale si richiede di inserire le informazioni e i risultati delle sperimentazioni di allevamento di suini con la coda integra.

La scheda potrà essere compilata dal Veterinario incaricato dall'allevatore per la gestione del piano o dal veterinario ASL che ha supervisionato la sperimentazione in caso di problemi di morsicatura.

La scheda (elaborata dallo scrivente Settore in collaborazione con il Ce.I.R.S.A. dell'ASL TO5 a cui è stata affidata funzione di supporto per le attività di documentazione, formazione, studio e ricerca con DGR n.46-1617 del 28.02.2011) sarà compilabile on-line al seguente link <https://forms.gle/1MoXTKrRyb2U52Vp6>, e permetterà una valutazione delle informazioni raccolte.

Si ricorda che dovrà essere compilata una scheda per ogni prova effettuata nell'allevamento.

In attesa di disporre delle informazioni necessarie per valutare i risultati delle sperimentazioni e considerata l'esigenza di continuare il piano varato dal Ministero della Salute (in ottemperanza ai requisiti previsti dal D.lgs. 122/2011), si ritiene opportuno fornire ai Servizi veterinari delle ASL le istruzioni operative per adottare i provvedimenti nelle aziende che:

- non hanno effettuato preventiva valutazione del rischio;
- non hanno messo in atto gli eventuali interventi migliorativi;
- stanno adottando le misure previste dal Piano in oggetto continuando ad allevare suini a coda tagliata.

Si ricorda che, con nota prot.n. 0002839-04/02/2019-DGSAF-MDS-P il Ministero della Salute ha ribadito che gli allevamenti che non hanno effettuato la valutazione del rischio con apposita check list CLASSYFARM, non potranno allevare animali caudectomizzati, in quanto il veterinario incaricato dall'allevatore non può certificare la deroga all'utilizzo della caudectomia (fermi restando gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del D.lgs. 146/2001 e articolo 8 del D.lgs. 122/2011).

Nel corso del 2020 (a far data dal 1° gennaio 2020 - vedi nota prot. n. 0029262-22/11/2019-DGSAF-MDS-P) in deroga a quest'ultimo punto, resta la possibilità (per gli allevamenti che hanno effettuato la valutazione) di continuare ad allevare animali caudectomizzati procedendo all'introduzione di suini con coda integra.

Si riportano di seguito le possibili situazioni riscontrabili nel corso dei controlli ufficiali:

Tutti gli allevamenti in cui si allevano suini da svezzamento e/o ingrasso ed allevamenti da riproduzione che svezzano suinetti (esclusi quelli da autoconsumo) che effettuano il taglio della coda:

1 Prima autovalutazione del rischio non effettuata o mancato adempimento entro i termini stabiliti dal piano di rientro dell'allevamento (entro il 31.12.2019), riportante le modalità e la tempistica della risoluzione dei punti critici (parametri della check list con risposta "insufficiente"):

- prescrizione con obbligo di ottemperare effettuando la valutazione del rischio o di ottemperare al piano di rientro, entro 20 giorni;
- la mancata effettuazione o l'effettuazione con modalità che non rispondano ai criteri della check list CLASSYFARM è classificata quale non conformità grave e pertanto sarà, oltre alla prescrizione, irrogata la sanzione prevista dal D.lgs. 122/2011;

2 recupero delle "insufficienze" legate alla prima autovalutazione, ma mancata effettuazione della seconda autovalutazione del rischio in presenza di suini con la coda tagliata:

- situazione classificata quale non conformità lieve e si prevede l'emissione di una prescrizione con obbligo di ottemperare effettuando una seconda valutazione del rischio entro il 30 marzo 2020, come previsto dalla nota prot. n. DGSAF 0011019-19/04/2019. L'Autorità competente dovrà verificare la correttezza degli adempimenti;

3 manifestazione di gravi effetti negativi in più prove di allevamento di suini a coda integra a fronte di parametri della check list CLASSYFARM con risposta "ottimale":

- a seguito di segnalazione da parte dell'allevatore o del veterinario incaricato, l'Autorità competente verificherà la corrispondenza tra i parametri della check list e gli effettivi requisiti dell'allevamento per valutare eventuali ambiti di miglioramento (declassamento dell'allevamento e richiesta di nuovo piano di miglioramento);
- l'allevatore, per il tramite del veterinario incaricato, nell'intento di tutelare il benessere animale, provvederà a sospendere temporaneamente l'introduzione di ulteriori animali non caudectomizzati adottando una deroga (come previsto dalla nota Ministeriale prot. n. 0024555-24/09/2019-DGSAF-MDS-P) di durata non superiore ai 12 mesi, da trasmettere al Servizio veterinario competente;
- l'Autorità competente provvederà quindi a verificare che l'allevatore e il veterinario incaricato effettuino le necessarie valutazioni adottando, se del caso, ulteriori misure (es. modifiche al piano vaccinale, cambio genetica, interventi diagnostici per individuare virusi silenti, ecc.);
- l'allevatore, dopo congruo tempo, dovrà inserire gradualmente i suini a coda integra.

4 mancata introduzione graduale in allevamento di gruppi di suini a coda integra a partire dal 1° gennaio 2020:

- allevamenti con parametri della check list "migliorabile" o "ottimale": viene classificata quale non conformità lieve e si prevede l'emissione di una prescrizione per la introduzione di gruppi di suini a coda integra entro un termine compatibile con l'allevamento, tenendo conto di eventuali ulteriori interventi di adeguamento necessari; l'Autorità competente deve verificare la correttezza degli adempimenti;
- allevamenti svezzamento/ingrasso che introducono esclusivamente suini con coda tagliata: presenza di una valutazione dei fornitori (deroghe concesse, costi, fornitori contattati, ecc.) con adeguate motivazioni sul mancato inserimento di animali con la coda integra; l'assenza di tali valutazioni viene, in questa fase di transizione, classificata quale non conformità lieve e si prevede l'emissione da parte dell'Autorità competente di una imposizione che preveda tali adempimenti con scadenza fissata per il ciclo successivo.

Allevamenti da riproduzione con più di 6 scrofe che introducono o producono scrofette o scrofe caudectomizzate:

Autovalutazione del rischio non effettuata:

- l'Autorità competente deve verificare che, per i settori di accrescimento delle scrofette, venga compilata (indicativamente entro il 01/03/2020), la check list per la valutazione del rischio taglio coda nello svezzamento-ingrasso, formalizzata con nota prot. n. 18569 del 26/07/2018;
- l'Autorità competente deve verificare che per i settori di riproduzione (scrofe e scrofette) venga compilata (entro il 01/03/2020) la check list per la valutazione del rischio complessivo benessere animale, formalizzata con nota prot. n. 29262 del 22/11/2019 e consultabile su Classyfarm.

Infine si ricorda ai Servizi veterinari delle ASL di fornire al Settore scrivente all'indirizzo e-mail sanita.pubblica@regione.piemonte.it entro il 1° marzo 2020:

1. i dati riguardanti il numero delle aziende con >6 riproduttori o >40 capi che non hanno eseguito l'autovalutazione in ClassyFarm in quanto esonerati poiché allevano suini e/o riproduttori a coda integra;
2. l'elenco delle aziende che hanno compilato le autovalutazioni in forma cartacea;
3. rendicontazioni dell'attività di formazione effettuate da parte delle ASL sul Piano di prevenzione della caudectomia.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Referente: Caterina Pillitteri

Referente estensore: Massimo Scaglia

Il Direttore Regionale

Dott. Fabio Aimar

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.